

# COMUNE DI COCCONATO

## STATUTO

### Parte 1 - Elementi costitutivi

#### Art. 1 - Principi fondamentali

1. La Comunità di Cocconato è ente locale autonomo che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione Italiana e della Legge Generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### Art. 2 - Finalità

1. Il Comune rappresenta la Comunità di Cocconato, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori, ai principi e agli obiettivi della Costituzione italiana.
2. Il Comune favorisce e persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli od organizzati, delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali alle scelte politiche di amministrazione.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune, nel perseguire le sue finalità, ispira la propria azione ai seguenti principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito;
  - b) la promozione e la tutela dell'iniziativa economica pubblica e privata, con particolare riguardo all'artigianato e all'agricoltura, e della insostituibile funzione sociale che essi rappresentano, anche tramite lo sviluppo di forme di

- associazionismo e di cooperazione;
- c) la promozione e la tutela della vita culturale e artistica, dello sport, delle attività ricreative e per il tempo libero e delle attività turistiche, anche tramite la preservazione e la rivalutazione del proprio patrimonio culturale contadino e della propria storia;
  - d) la preservazione e lo sviluppo delle risorse naturali e ambientali presenti nel proprio territorio per garantire alla Comunità una migliore qualità della vita;
  - e) la tutela della salute del cittadino e della sua sicurezza sociale;
  - f) la promozione e lo sviluppo di forme di volontariato nei più svariati campi;
  - g) lo sviluppo delle vie di comunicazione per garantire alla Comunità più stabili contatti con l'esterno;
  - h) lo sviluppo di sistemi di informazione per rendere partecipi i cittadini dei problemi del Comune e delle scelte della Amministrazione nel risolverli;
  - i) la sussidiarietà fra Enti.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

#### Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte avvalendosi degli apporti e dei contributi delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia di Asti e con la Regione Piemonte sono informati ai principi di cooperazione e coordinamento tra le diverse sfere di autonomia.

#### Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate e frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità: Tuffo, Stazione, Bonvino, S. Grato, Cocconito, Maroero, Gorrea, Foino, Tabiella, Vastapaglia, Gesso, Bauchieri, Rosengana, Roletto,

Rocca.

2. Il territorio del Comune si estende su 16,78 km<sup>2</sup> ed è confinante con i comuni di Tonengo, Moransengo, Brozolo, Robella, Montiglio, Piovà Massaia, Passerano-Marmorito, Aramengo.
3. Il Palazzo civico è ubicato nel concentrico di Cocconato, che è il capoluogo. Il Palazzo civico è la residenza municipale e la sede del Comune.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede del Comune. Gli organi elettivi collegiali potranno riunirsi in luoghi diversi dalla sede del Comune solo in casi eccezionali e per particolari esigenze o casi di forza maggiore.
5. Le modifiche della denominazione delle borgate e frazioni possono essere disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione della popolazione della Comunità.

#### Art. 5 - Albo pretorio

1. Nel Palazzo civico è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione, quando prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, degli atti e degli avvisi.
2. La localizzazione dell'Albo pretorio deve garantire accessibilità, integrità della pubblicazione dell'atto e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura la pubblicazione all'Albo pretorio di tutti gli atti per i quali è richiesta tale formalità, avvalendosi del messo comunale. Su attestazione di quest'ultimo, il Segretario certifica l'avvenuta pubblicazione dell'atto.

#### Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di

"COMUNE DI COCCONATO".

2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L'uso e la riproduzione del nome e dei simboli del Comune di Cocconato per fini non istituzionali sono vietati.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

## Parte 2 - Ordinamento strutturale

### Titolo 1 - Organi elettivi

#### Art. 7 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

#### Art. 8 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità. Esso determina l'indirizzo dell'Amministrazione ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità con la legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, attuata con le modalità previste dal Regolamento, così come per i principi di garanzia e partecipazione delle minoranze consiliari.

#### Art. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita i poteri e le competenze previsti dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,

trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e

l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
7. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento.
8. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento, alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e/o dei singoli assessori, nei modi seguenti:
  - a) possibilità di proposte o emendamenti in occasione del dibattito;
  - b) possibilità di effettuare la verifica con le modalità previste dalla Legge.

#### Art. 10 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio preventivo e pluriennale, con i relativi allegati previsti dalla legge, quali in particolare la relazione previsionale e programmatica e il piano operativo delle opere

pubbliche, e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da notificarsi a domicilio. Tale notifica deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per le altre sessioni tale termine è ridotto a tre giorni. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima dell'adunanza. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

#### Art. 11 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale, oltre alle Commissioni previste dalla legge, può istituire nel suo seno proprie Commissioni permanenti o temporanee. Sono Commissioni permanenti quelle costituite per operare durante l'intero periodo della legislatura. Sono Commissioni temporanee quelle costituite per operare su specifici argomenti e durante un periodo di tempo definito.
- 1 bis. Il Consiglio comunale, nel rispetto della legge, può altresì istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle Commissioni, nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Ogni commissione elegge nel proprio ambito il Presidente.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali, organismi associativi, funzionari e impiegati del Comune, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute e sentire Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, ogni qual volta questi lo richiedano.
6. Nella composizione delle Commissioni dovrà, quando ciò sia possibile, essere promossa la presenza di entrambi i sessi onde assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

#### Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

#### Art. 13 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere, non candidato alla carica di Sindaco, che è stato eletto con il maggior numero di voti. Ai fini del computo dei voti vengono sommati i voti attribuiti al candidato a Sindaco alla cui lista il Consigliere appartiene, con i singoli voti di preferenza ottenuti dal Consigliere stesso. A parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano d'età.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale e devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione quando il Consiglio comunale debba essere sciolto per cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
4. Gli istituti della surrogazione e della supplenza dei Consiglieri

sono disciplinati dalla legge.

#### Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consiglio comunale ha facoltà di esercitare il diritto di iniziativa e di controllo nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, dove verranno notificati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e ogni altro avviso di competenza del Consigliere.

#### Art. 15 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione scritta al Segretario comunale, contenente il nominativo del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
  - a) per la maggioranza nel Consigliere, non componente la Giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti;
  - b) per le minoranze nei Consiglieri già candidati a Sindaco.Per il computo dei voti valgono le norme di cui al comma 2 dell'articolo 13.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### Art. 16 - Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, quando non rientrino nella competenza degli altri organi.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

#### Art. 17 - Nomina e prerogative

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Della nomina è data notizia al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Nella nomina della Giunta comunale dovrà essere promossa, quando  
ciò sia possibile, la presenza di entrambi i sessi onde assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della  
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 3, non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli,  
i coniugi e gli affini di 1° grado.
5. La Giunta, esclusi i casi di dimissioni singole, resta in carica  
sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

#### Art. 18 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori.
2. Alla carica di Assessore possono essere nominati cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di comprovate esperienze di amministrazione. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere, partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

#### Art. 19 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate  
in modo autonomo dalla Giunta stessa, anche in via informale.

## Art. 20 - Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.
2. La Giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
  - a) propone al Consiglio comunale i regolamenti;
  - b) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
  - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) elabora e propone al Consiglio comunale criteri per la determinazione delle tariffe;
  - f) adotta, su parere dell'apposita commissione, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
  - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
  - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni nell'ambito delle proprie competenze;
  - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

- j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio comunale;
- l) riferisce annualmente al Consiglio comunale sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- m) affida gli incarichi per collaborazioni esterne di alta specializzazione;
- n) approva le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo;
- o) stabilisce le modalità e i criteri per la scelta delle imprese e/o dei privati con cui stipulare contratti di alienazione, locazione, acquisto, somministrazione, appalti e concessioni di opere e/o servizi;
- p) approva le perizie suppletive e/o di variante;
- q) adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal regolamento, nei casi di inadempienze contrattuali.

4. La Giunta comunale, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che insorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento organico del personale dipendente e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale.

#### Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

- 1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, la proposta di deliberazione si intende respinta.
- 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali degli organi collegiali dell'Ente, incluse le commissioni consiliari, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

#### Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Entro 30 giorni dall'avvenuta convalida, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

#### Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
  - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta comunale;
  - e) impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- f) ha facoltà di delega nel rispetto del principio di separazione fra il potere di indirizzo e controllo e quello di gestione;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri che la legge generalmente assegna alla competenza del Comune;
- j) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentite le istanze di partecipazione;
- k) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni per i successivi provvedimenti di competenza;
- l) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni - quando tali adempimenti non siano dalla legge riservati all'esclusiva competenza del Consiglio comunale - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, promuovendo - allorquando ciò sia possibile - la presenza di entrambi i sessi onde assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- n) autorizza i rimborsi spese e le indennità di missione per amministratori e consiglieri.

2. Spettano al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

#### Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

##### 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire

le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

#### Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione

##### 1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta comunale e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

#### Art. 26 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco fra gli Assessori. La nomina avviene contestualmente alla nomina della Giunta.
2. Le funzioni del Sindaco, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso, sono svolte dal Vicesindaco nei limiti previsti dalla legge.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni previsti dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'altro Assessore.
5. Delle nomine degli Assessori e del Vicesindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale - nella prima seduta successiva alla elezione - ed agli organi previsti dalla legge.

#### Titolo 2 - Organi burocratici ed uffici

## Capo 1 - Segretario comunale

## Art. 27 - Status e funzioni del segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, dirigente o Funzionario pubblico, il cui status è disciplinato dalla legge. I compiti e le funzioni, ad esso proprie, nell'ambito delle previsioni di legge, sono disciplinate da apposito Regolamento e allo stesso attribuite con decreto del Sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente.

## Art. 28 - Attribuzioni gestionali - Abrogato.

## Art. 29 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale, se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
2. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta comunale, a quelle esterne.

## Art. 30 - Altre attribuzioni

1. Ogni altra attribuzione del segretario comunale è disciplinata dalla legge e dal relativo Regolamento comunale.

## Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta comunale soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato

Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

## Capo 2 - Uffici

### Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
  - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

### Art. 33 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente è articolata in uffici e servizi collocati in diverse aree o settori di intervento, tutte funzionalmente collegate per il raggiungimento dei comuni obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. I dipendenti apicali, responsabili di settore o servizio, sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dell'assolvimento delle relative funzioni gestionali attraverso l'ottimale utilizzo delle risorse ricevute per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dalla Giunta o comunque conseguibili in forza di leggi o regolamenti, estrinsecando il potere di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate con il presente Statuto.
3. Spetta ai dipendenti apicali la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nei settori o servizi di propria competenza.
4. La gestione di cui ai commi precedenti si estrinsecherà attraverso le modalità o con le procedure individuate dal Regolamento.

## Art. 34 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi ed organizzativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
  - a) struttura organizzativo-funzionale;
  - b) dotazione organica;
  - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
  - d) diritti, doveri e sanzioni;
  - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
  - f) ogni altro aspetto rimesso dal C.C.N.L.

## Titolo 3 - Servizi

### Art. 35 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nella scelta della forma di gestione dei servizi pubblici, il Comune potrà prevedere la possibilità di ricorrere alla concessione, avvalendosi di società, cooperative, associazioni

di volontariato ed imprese senza fini di lucro.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### Art. 36 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

#### Art. 37 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
4. Le nomine di cui al precedente comma sono effettuate dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno e nel rispetto dei requisiti stabiliti dal precedente comma, quando la legge ne riservi al Consiglio stesso l'esclusiva competenza.

#### Art. 38 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità; per queste ultime varranno le norme previste dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
6. Nella disciplina della istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

#### Art. 39 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione è nominato dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Le nomine di cui al precedente comma 1 sono effettuate dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno e nel rispetto dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1, quando la legge ne riserva al Consiglio stesso l'esclusiva competenza.
3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### Art. 40 - Presidente

1. Il Presidente dell'istituzione è nominato dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e gestione.
2. La nomina di cui al precedente comma 1 è effettuata dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno e nel rispetto dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1, quando la legge ne riserva al Consiglio stesso l'esclusiva competenza.

3. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio d'Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio d'Amministrazione ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio d'Amministrazione.

#### Art. 41 - Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta comunale, con le modalità previste dal regolamento.
2. Il Direttore dell'istituzione deve essere scelto fra coloro che, non facendo parte del Consiglio comunale, abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione e gestione.
3. Il Direttore organizza tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione stessa.

#### Art. 42 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati a termini di legge e sulla base di un documento, corredato da curricula dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto dal Sindaco, deve essere presentato al Segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente e i singoli componenti i Consigli d'Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati dagli incarichi, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati.

#### Art. 43 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Nella costituzione di dette società, dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di società cooperative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli statuti di dette società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

#### Art. 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri comuni e la Provincia, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

#### Art. 45 - Controllo e vigilanza

1. La Giunta comunale, cui spetta la vigilanza su enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli stessi.
2. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

#### Titolo 4 - Controllo interno

#### Art. 46 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia, efficienza, economicità e qualità dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

#### Art. 47 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità, fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa legge, oltre a comprovata esperienza amministrativa e di controllo.
2. Il Revisore dei conti deve altresì possedere requisiti atti a garantire una posizione di imparzialità e indipendenza. Il regolamento potrà a tal fine prevedere ulteriori cause di incompatibilità. La revoca e la decadenza dall'incarico di Revisore dei conti sono disciplinati dalla legge. Il regolamento potrà prevedere, a tal fine, l'applicazione delle norme del codice civile relative ai sindaci delle Società per Azioni, in quanto applicabili.
3. Il regolamento disciplina il diritto di accesso del Revisore dei conti agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

#### Art. 48 - Controllo di gestione

1. Il regolamento definisce il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, individuando i metodi e gli strumenti per le valutazioni di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - c) l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e gestionale svolta;
  - d) gli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative motivazioni;
  - e) il rapporto qualità-costi delle attività realizzate;
  - f) la regolarità contabile e finanziaria dei procedimenti tecnico-contabili adottati;
  - g) la concordanza delle risultanze contabili e finanziarie con le scritture contabili;
  - h) l'efficacia e l'efficienza della gestione finanziaria.

3. Il Comune favorisce lo sviluppo di un valido controllo gestionale e strategico nonché delle prestazioni dei responsabili, secondo le modalità di un apposito Regolamento e dando attuazione ai principi di legge in materia.

### Parte 3 - Ordinamento funzionale

#### Titolo 1 - Organizzazione territoriale e forme associative

##### Capo 1 - Organizzazione territoriale

###### Art. 49 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

##### Capo 2 - Forme collaborative

###### Art. 50 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

###### Art. 51 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti

deleganti.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 52 - Consorzio

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale o non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsti nel precedente art. 51.
2. Lo statuto del consorzio deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio stesso negli Albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale approva lo statuto del consorzio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; lo statuto deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto applicabili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### Art. 53 - Unione di comuni

1. In attuazione al principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, promuove la costituzione, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, di unioni di comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti, più efficaci e di migliore qualità alla collettività.

#### Art. 54 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali e settoriali che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le torme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli

interventi surrogatori e, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

## Titolo 2 - Partecipazione popolare

### Art. 55 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

## Capo 1 - Iniziativa politica e amministrativa

### Art. 56 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, deve informare gli interessati mediante

affissione nell'Albo pretorio del Comune degli atti relativi contenenti le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

#### Art. 57 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni firmate, con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita, entro il termine massimo di sessanta giorni, dal Sindaco o dal Segretario comunale o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### Art. 58 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le modalità della petizione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che deve prevedere i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, che procede nell'esame, predisponendo le modalità di intervento del Comune o l'archiviazione.

#### Art. 59 - Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il dieci per cento dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le

seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dal Segretario comunale.

## Capo 2 - Associazionismo e partecipazione

### Art. 60 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

### Art. 61 - Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente art. 60, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.
3. I pareri di cui al comma 2 saranno tenuti in considerazione dall'Amministrazione se perverranno entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere nelle scelte amministrative prescindendo dai pareri.

### Art. 62 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione

dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dagli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, anche di volontariato, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

#### Art. 63 - Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione, con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnico professionale e organizzativa.

#### Art. 64 - Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi di partecipazione interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

#### Capo 3 - Referendum, diritti di accesso

#### Art. 65 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il dieci per cento del corpo elettorale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 66 - Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da

parte del Sindaco, Il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 67 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. Il regolamento determina i parametri per la valutazione di tempi, costi diretti e indiretti e volumi, relativamente alla riproduzione di documenti.

#### Art. 68 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. A tal fine il Comune può promuovere la pubblicazione di un notiziario periodico sulle attività dell'Amministrazione.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti

#### Capo 4 - Difensore civico

##### Art. 69 - Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta comunale.
2. Il Difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Egli può essere rieletto una sola volta.
3. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:  
"Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

##### Art. 70 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e di gestione.
2. Non può essere nominato Difensore civico:
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
  - c) i ministri di culto;
  - d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
  - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza

di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei Consiglieri.

4. Il Difensore civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

#### Art. 71 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario al buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Nei casi di ritardo può intimare agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti. Segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione comunale ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore civico che può, altresì, chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Difensore civico, in tal senso, può richiedere che la questione sia posta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.
8. Spettano a detto organo i poteri di controllo sugli atti del Comune, indicati e attribuitigli dalla legge, a far tempo dalla sua istituzione.

## Art. 72 - Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, elencando gli interventi effettuati, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella prima riunione e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio comunale.

## Titolo 3 - Funzione normativa

### Art. 73 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno duecentocinquanta elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

### Art. 74 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie e nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle

altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione nell'Albo pretorio dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. L'approvazione dei regolamenti e delle relative modifiche deve avvenire con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'ente.

#### Art. 75 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione italiana, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e in altre leggi e nello Statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### Art. 76 - Modificazioni dello Statuto

1. Oltre che nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 73, è ammessa l'iniziativa per proporre modificazioni allo Statuto da parte di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, anche mediante un progetto redatto in articoli.
2. Tale iniziativa deve essere discussa dal Consiglio comunale entro centoventi giorni successivi alla data della proposta di modificazione.
3. Tale proposta deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 77 - Ordinanze

1. Spetta ai responsabili di settori e servizi l'emanazione di ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

#### Art. 78 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.